



Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy, Sede secondaria in Italia: Corso Massimo d'Azeglio, 33/E - 10126 Torino, Codice Fiscale/R.I. di Torino 09322330961 - Codice ABI 03664 - Iscritta al Registro intermediari dell'Unione Europea al n. UE00011544 - www.hyundaicapitalitaly.com
Hyundai Capital Bank Europe GmbH - Sede Legale e Direzione Generale: Francoforte sul Meno Europa-Allee 22 Germania - Capitale Sociale € 11.257.892 - Tel. 069-920 383000 - Hyundai Capital Bank Europe GmbH è autorizzata e vigilata dalla BaFin. - Numero di Registrazione BaFin 144 345

Foglio Informativo n. 7

Aggiornamento n. 8

Data ultimo aggiornamento: 09/2026

FOGLIO INFORMATIVO PER LOCAZIONE FINANZIARIA A TITOLARI DI PARTITA IVA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH ITALY

Sede secondaria in Italia: Corso Massimo d'Azeglio 33/E- 10126 Torino

Codice Fiscale/R.I. di Torino 09322330961 - Codice ABI 03664

Iscritta al Registro intermediari dell'Unione Europea al n. UE00011544

Hyundai Capital Bank Europe GmbH

Sede Legale e Direzione Generale: Francoforte sul Meno Europa-Allee 22 Germania

Capitale Sociale € 11.257.892 - Tel. 069-920 383000

Hyundai Capital Bank Europe GmbH è autorizzata e vigilata dalla BaFin.

Numero di Registrazione BaFin 144 345

Telefono: 848800259

Sito Internet: www.hyundaicapitalitaly.com

Indirizzo di posta elettronica: hcbeitaly@actaliscertymail.it

Numero telefonico per l'assistenza ai Clienti (costi a carico del cliente in base al gestore di telefonia utilizzato): 011.63.18.911

Informazioni sul soggetto che entra in contatto con il Cliente nel caso di offerta fuori sede:

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Estremi dell'iscrizione
in Albi o Elenchi:

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O SERVIZIO

Per locazione finanziaria a titolari di partita IVA si intende l'operazione di finanziamento posta in essere dalla Banca (concedente) e consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di un bene mobile registrato (veicolo) acquistato dalla Banca presso un terzo fornitore, su scelta e indicazione del Cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi. Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (cd. leaseback).

Al termine della durata contrattuale l'Utilizzatore può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito o eventualmente prorogare l'utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili.

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, la Banca mette a disposizione del Cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del Contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo per l'acquisto del veicolo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

È onere dell'Utilizzatore adempiere all'obbligo normativo di assicurare il mezzo per la responsabilità civile (cd. RC auto).

La Banca richiede che l'Utilizzatore stipuli (obbligatoriamente) una copertura assicurativa contro gli eventi di furto o incendio, con vincolo a favore della Banca.

Locazione finanziaria a tasso fisso – Rimangono fissi per tutta la durata della locazione finanziaria sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate (canoni). Lo svantaggio è di non poter sfruttare eventuali

riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del Contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate (canoni) e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Si precisa che la locazione finanziaria a titolari di Partita IVA è un prodotto riservato esclusivamente a società, professionisti, ditte individuali e in generale ai titolari di Partita IVA che intendono avvalersi del presente prodotto per scopi professionali.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

La previsione soprariportata si riferisce alle polizze assicurative diverse dalle polizze a copertura della responsabilità civile, e del furto ed incendio che sono richieste obbligatoriamente ai fini della stipula del Contratto.

Servizio obbligatorio - L'Utilizzatore ha l'obbligo di abbinare all'operazione un contratto di assicurazione di veicoli a motore per Furto e Incendio Totale;

Eventuali servizi accessori facoltativi - L'Utilizzatore può scegliere di abbinare all'operazione le seguenti polizze assicurative facoltative:

- Leasing Protection, polizza collettiva di assicurazione vita (decesso, invalidità permanente), CNP Santander Insurance Life Dac e CNP Santander Insurance Europe Dac.
- Contratto di assicurazione danni dei veicoli a motore (Furto e Incendio totali e parziali, atti vandalici, eventi naturali, cristalli, kasko), MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles.

I relativi premi variano in funzione dell'importo finanziato, del valore del bene, dell'anticipo versato dall'Utilizzatore. I fascicoli informativi sono disponibili sul sito internet www.hyundaicapitalitaly.com

Rischi relativi alla locazione finanziaria a titolari di partita IVA

I rischi tipici dell'operazione, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti dell'Utilizzatore, sono di natura contrattuale ed economico finanziaria.

Sul piano contrattuale l'Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Banca, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'Utilizzatore, l'Utilizzatore con tale operazione si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, e si assume l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. Se l'ammontare dei canoni periodici è espresso in valute diverse dall'Euro, l'Utilizzatore si assume il rischio di cambio connesso, unitamente al rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

AVVERTENZA – Soggetti collegati

Ai sensi della vigente normativa (Circolare n. 285, Titolo III, Capitolo 11) la Banca è tenuta a censire preventivamente i propri soggetti collegati nonché a valutare, in fase di instaurazione di un nuovo rapporto, la sussistenza di elementi di collegamento con la nuova clientela.

Per soggetti collegati si intende l'insieme costituito di una parte correlata della Banca (gli amministratori, i direttori, i membri del Collegio Sindacale della Banca, gli azionisti con una partecipazione superiore al 20% del capitale sociale della Banca) e da tutti i soggetti ad essa connessi (le società controllate da amministratori, direttori, membri del Collegio Sindacale della Banca o dagli azionisti con una partecipazione superiore al 20% del capitale sociale della Banca; i soggetti che controllano gli azionisti che hanno una partecipazione superiore al 20% del capitale sociale della Banca o i soggetti sottoposti al comune controllo degli azionisti che hanno partecipazione superiore al 20% del capitale sociale della Banca; i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente *more-uxorio* di amministratori, direttori, membri del Collegio Sindacale della Banca nonché le imprese dagli stessi controllate).

Al fine di ottemperare ai propri obblighi la Banca invita la Spettabile clientela a rappresentare la sussistenza di rapporti di collegamento con la Banca, con una sua parte correlata o con uno dei soggetti connessi ad una parte correlata della Banca.

Si rammenta che il rilascio di dichiarazioni mendaci al fine di ottenere concessioni di credito è punibile ai sensi di legge.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Canone Leasing - Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni periodici, dovuti per l'intera durata del Contratto, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc..

Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il “tasso leasing”, Il “tasso del Contratto di locazione finanziaria” è definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come “*il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi*”.

Il **tasso leasing** concretamente praticato al Cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto. Il tasso massimo applicabile è sempre confrontato con il Tasso Effettivo Globale Medio vigente nel trimestre di competenza.

Oltre al tasso leasing vanno considerati altri costi, quali le imposte e le spese di assicurazione del bene.

L'operazione di leasing viene conclusa a **tasso fisso**, nel rispetto dei seguenti valori massimi alla data di stipulazione del Contratto:

Costo del bene locato	Fino a 25.000 €	oltre 25.000 €
TASSO LEASING MASSIMO PRATICATO	15,8875%	14,5000%

Altre condizioni economiche

Interessi di mora	Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al tasso degli interessi corrispettivi applicati al Contratto che sono pari al tasso di interesse nominale annuo.
-------------------	---

Spese per la stipula del Contratto	Spese di istruttoria	€ 400,00
	Oneri per l'offerta fuori sede:	Nessuno

Spese per la gestione del rapporto	Spese di incasso canone	Fino all'importo massimo di € 10,00 mediante addebito SDD
	Richiesta variazione coordinate bancarie dell'Utilizzatore	€ 2,01
	Spese per variazioni anagrafiche dell'Utilizzatore	nessuna
	Spese per produzione e invio lettera di conferma Contratto	nessuna
	Richieste informazioni sul c/c postale e sulle coordinate bancarie, effettuate tramite operatore di call center	€ 2,00
Spese per la gestione del rapporto	Invio comunicazioni su richiesta dell'Utilizzatore: -rispedizione ritorni postali -invio conteggio di estinzione anticipata/riscatto -invio nulla osta per svincolo assicurativo -invio nulla osta per riduzione massimale -cambio di assicurazione	nessuna € 2,10 € 5,00 € 5,00 € 5,00
	Spese per riemissione SDD	€ 3,00
	Spese per invio fatture in copia conforme all'originale	€ 3,00
	Spese per invio fatture in copia non conforme all'originale	€ 2,10
	Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela in formato cartaceo	€ 1,00 (all'anno)
	Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela in formato telematico.	HCBE non addebita al Cliente alcuna spesa qualora le comunicazioni periodiche vengano trasmesse con mezzi di comunicazione telematica.
	Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni (es. Contratto, estratto conto) ex art. 119 T.U.B.	€ 20,00
	Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati	HCBE, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole all'Utilizzatore, i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse ivi indicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Nel caso in cui l'Utilizzatore non sia un consumatore o una micro-impresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (per "Microimpresa" si intende un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro), HCBE potrà altresì proporre modifiche unilaterali dei tassi di interesse indicati nel presente Contratto laddove si verifichino modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria,

		di parametri e condizioni finanziarie di mercato. In entrambi i casi le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate all'Utilizzatore per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D.Lgs. 385/93). HCBE non addebiterà alcun costo all'Utilizzatore per tali comunicazioni. L'Utilizzatore, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
	Spese per gestione del pagamento tassa di proprietà a cura di HCBE addebitate in un'unica soluzione con il primo canone successivo al pagamento della tassa	€ 10,00 (all'anno) La Banca non addebita all'Utilizzatore le spese di gestione qualora il veicolo benefici di esenzione del pagamento della tassa di proprietà.
	Oneri per ritardato pagamento	Oltre agli interessi moratori, è previsto il rimborso dei costi e delle spese sostenuti per eventuali interventi di recupero crediti per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo scaduto. Spese per solleciti postali: 1 Euro cadauno. Spese legali: secondo le tariffe applicate.
	Penale da risoluzione e/o estinzione anticipata del Contratto	Gli importi dei canoni a scadere non ancora pagati e del prezzo di riscatto attualizzati all'EURIBOR tre mesi lettera in vigore alla data di risoluzione del contratto, oltre agli interessi di mora dalla data della richiesta sino all'effettivo saldo. HCBE detrarrà dal sopraindicato importo dovuto a titolo di penale il netto ricavato dalla rivendita al meglio dei veicoli a terzi o l'importo assunto a base dei conteggi per l'eventuale ricollocazione dei veicoli in locazione finanziaria e per la determinazione del relativo canone.
Spese per la gestione del rapporto	Invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine/risoluzione del Contratto	€ 20,00
	Risarcimento per danni al veicolo	HCBE può addebitare all'Utilizzatore: - i danni riscontrati sul veicolo locato non imputabili al normale deperimento d'uso - i danni derivanti dalle eccedenze chilometriche. I danni derivanti dalle eccedenze chilometriche verranno calcolati a fronte del chilometraggio massimo indicato nel Documento di Sintesi. Qualora il veicolo abbia percorso chilometri in eccedenza rispetto al chilometraggio massimo, HCBE addebiterà all'utilizzatore un danno da eccedenza chilometrica pari a € 0,10 (dieicentesimi di euro) per ogni chilometro in eccedenza.
	Imposta di bollo	L'imposta di bollo sul Contratto dovuta in base alla vigente normativa fiscale viene addebitata con il primo canone.
	Gestione estinzione anticipata/cessione/subentro e proroga del Contratto	€ 250,00

Gestione sinistro con le imprese di assicurazione (in caso di furto, sinistro o di altro evento da cui sia derivata distruzione o totale inservibilità del veicolo)	€ 200,00
Gestione e inoltro contravvenzioni e pedaggi e pagamento imposte o tasse non versate dall'Utilizzatore	nessuna
Spese per il recupero del bene	HCBE può addebitare all'Utilizzatore i costi sostenuti per il recupero del veicolo (ad esempio carro attrezzi, trasporto, deposito, ecc.) debitamente documentati.
Spese per incasso effetti cambiari	Secondo i costi sostenuti debitamente documentati
Spese per annotazione perdita e rientro di possesso	Secondo i costi sostenuti debitamente documentati
Spese per esecuzione perizia al termine della locazione o della risoluzione del Contratto	In base agli importi debitamente documentati
Spese di rilascio, emissione o ri-emissione del Certificato di conformità europeo (C.O.C.)	Secondo i costi sostenuti dalla Banca e debitamente documentati.
Oneri dovuti per operazioni con Pubblici Registri o Uffici della Motorizzazione Civile (esclusa Imposta Provinciale di Trascrizione)	€ 300,00
Rilascio autorizzazione a circolare all'estero con procura notarile	€ 100,00

PIANO DI AMMORTAMENTO	
Tipo di ammortamento	Piano di ammortamento alla francese
Tipologia di canone	Mensile
Periodicità del canone	Mensile e Posticipato

Garanzie	Obbligatorie: Vincolo assicurativo Facoltative: Cambiale Fideiussione
----------	---

SERVIZI ACCESSORI Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: ☐ un'assicurazione che garantisca il bene ☐ e/o un altro contratto per un servizio accessorio Se HCBE non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG	SI (polizza di assicurazione responsabilità civile e Furto/Incendio) SI (spese per pagamento tassa di proprietà a cura di HCBE, se dovuta)
---	---

Gli importi indicati in precedenza, tranne quelli esenti per legge, prevedono l'applicazione dell'IVA secondo l'aliquota vigente al momento della stipula del Contratto. Tutti gli importi addebitati saranno assoggettati all'aliquota IVA in vigore al momento della fatturazione. Al momento della stipula del finanziamento, l'Utilizzatore deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: SI: polizza di assicurazione Furto/Incendio, spese per pagamento tassa di proprietà a cura di HCBE.

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria: due giorni dall'invio completo dei documenti necessari da parte dell'Utilizzatore.

Disponibilità dell'importo: all'emissione della fattura da parte del fornitore e all'invio del verbale di consegna e/o dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta da HCBE.

In nessun caso, le condizioni economiche applicate possono determinare il superamento del tasso soglia determinato a partire dal **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni Leasing autoveicoli, consultabile presso i locali dei Convenzionati e sul sito internet www.hyundaicapitalitaly.com.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO ED ESTINZIONE ANTICIPATA

HCBE potrà dichiarare risolto il Contratto, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., inviando una comunicazione all'Utilizzatore con lettera raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi: se l'Utilizzatore ritarda o rifiuta di ritirare il veicolo, non riporta il veicolo in pristino stato in caso di danneggiamento, non provvede al tempestivo pagamento dei premi assicurativi o delle contravvenzioni (o comunque non dimostra di avervi provveduto), non adempie puntualmente alle obbligazioni contemplate nell'art. 3, non provvede al pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, non adempie a quanto previsto nell'art. 9, viola il divieto di espatrio senza autorizzazione contemplato nell'art. 17.

Il Contratto si risolve inoltre automaticamente ai sensi dell'art. 1353 c.c., purché HCBE dichiari di volersi avvalere di tale condizione, da intendersi come unilaterale, tramite lettera raccomandata a.r. da inviarsi all'Utilizzatore entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza dell'evento, nel caso in cui sia aperta nei confronti dell'Utilizzatore una procedura concorsuale o di liquidazione anche volontaria, qualora l'Utilizzatore subisca protesti, sia stato sottoposto a pene detentive o misure restrittive della libertà personale, ovvero cessi l'attività imprenditoriale o ceda a terzi l'azienda, ovvero in caso di decesso dell'Utilizzatore in caso di ditta individuale. HCBE si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., richiedendo il risarcimento di eventuali danni patiti, qualora venga a conoscenza di qualsiasi attività, posta in essere dall'Utilizzatore, che violi le norme pro tempore in vigore finalizzate al contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, così come nel caso in cui emerga una violazione o falsa dichiarazione rispetto a quanto dichiarato nel Questionario ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) in vigore del rapporto contrattuale.

In ogni caso di risoluzione del Contratto, l'Utilizzatore, a seguito della comunicazione di HCBE, dovrà immediatamente restituire a HCBE stessa il veicolo, secondo le modalità indicate nel precedente art. 7, lett. b). Nel caso di risoluzione del Contratto per mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi, l'Utilizzatore è tenuto a restituire il Veicolo alla Banca, che dovrà corrispondergli quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del veicolo è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'Utilizzatore, resta fermo nella misura residua il diritto di credito del Concedente nei confronti dell'Utilizzatore stesso.

HCBE avrà inoltre diritto:

- a) a trattenere l'intero importo dei canoni pagati, ivi compresi quelli anticipati;
- b) a pretendere il pagamento dei canoni scaduti e impagati al momento della risoluzione, nonché di eventuali altre somme dovute in virtù di questo Contratto oltre gli interessi di mora dal momento della richiesta sino all'effettivo saldo e alle spese di recupero calcolati ai sensi dell'art. 4;
- c) a pretendere le spese sostenute per il recupero e le eventuali riparazioni del veicolo, per la stima e per la conservazione per il tempo necessario alla vendita;
- d) a pretendere a titolo di penale gli importi dei canoni a scadere non ancora pagati e del prezzo di riscatto attualizzati all'Euribor tre mesi lettera in vigore alla data di risoluzione del Contratto (fermo restando quanto previsto all'art. 20 in caso di cessazione dell'Euribor). HCBE detrarrà dal sopraindicato importo dovuto a HCBE a titolo di penale il netto ricavato dalla rivendita al valore di mercato dei veicoli a terzi o l'importo assunto a base dei conteggi per l'eventuale ricollocazione dei veicoli in locazione finanziaria e per la determinazione del relativo canone;

e) ad addebitare all'Utilizzatore l'importo indicato nel Documento di sintesi per l'invio della comunicazione di risoluzione del Contratto. La rivendita del veicolo sarà fatta da HCBE sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati o, nell'impossibilità di far riferimento a tali valori, HCBE procederà alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del Contratto o, in caso di mancato accordo nel medesimo termine, da un perito indipendente scelto da HCBE tra almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'Utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Le stesse disposizioni di cui al presente articolo saranno applicate anche nell'ipotesi di sinistro di cui all'art. 11 lett. a).

La diminuzione del debito di cui al precedente punto d) sarà sostituita dall'indennizzo ottenuto dall'assicurazione, secondo quanto previsto allo stesso articolo 11 lett. a). In caso di estinzione anticipata (i) saranno adottati gli stessi criteri di calcolo di cui ai punti a), b), c) che precedono per la determinazione dell'importo dovuto; (ii) in relazione alla riparazione dei veicoli, si utilizzerà la procedura di cui all'art. 7; (iii) HCBE si impegna a chiudere il rapporto contrattuale nei successivi 20 (venti) giorni dalla ricezione del pagamento da parte dell'Utilizzatore e della documentazione necessaria per la voltura. Se l'Utilizzatore non versa tempestivamente la somma dovuta, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

20 (venti) giorni dalla ricezione del pagamento da parte dell'Utilizzatore e della documentazione necessaria per la voltura.

Mezzi di tutela stragiudiziale di cui la Clientela può avvalersi

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. a Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy, Ufficio Reclami - Servizio Clienti, Corso Massimo d'Azeglio, 33/E – 10126 Torino, oppure per via telematica a reclami@it.hcs.com, o posta elettronica certificata a reclami.hcbeitaly@actaliscertymail.it. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, nel rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, il Cliente deve esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- ad un Organismo di mediazione iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it);
- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (sito internet www.conciliatorebancario.it).

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente decida di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per tutelare i propri diritti, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra i clienti e il mondo bancario. Per sapere come utilizzare questo servizio è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure la Guida pratica disponibile presso i locali dei Convenzionati e nella sezione dedicata presente sul sito www.hyundaicapitalitaly.com. Al fine di conoscere meglio i diritti e le tutele relative al Contratto in oggetto, La invitiamo a consultare le ulteriori Guide pratiche disponibili presso i locali dei Convenzionati o al seguente indirizzo internet: www.hyundaicapitalitaly.com.

LEGENDA

Canone	È il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. il primo canone versato alla firma del Contratto può essere di importo più elevato.
Concedente	È la Banca che "concede" il bene in locazione finanziaria.
Fornitore	È il soggetto che vende il veicolo.
Foro competente	È l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal Contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

Opzione di acquisto o facoltà di compera	È la facoltà in forza della quale il Cliente, alla fine del Contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni e ne abbia fornito la prova, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato.
Tasso di mora	È il tasso dovuto per il ritardato pagamento ed è pari al tasso degli interessi corrispettivi applicati al Contratto.
Tasso leasing	È il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.
TEGM (tasso effettivo globale medio)	È il tasso medio, calcolato ai sensi dell'art. 2, L. n. 108/96, comprensivo delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente le operazioni della stessa natura.
Utilizzatore	E' il Cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.